ADICONSUM

Associazione Difesa Consumatori APS

CONTRIBUTO

all'esame del disegno di legge C. 3120

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026"

(disposizioni relative alla trasformazione della rete di distribuzione dei carburanti e alla promozione dei vettori energetici alternativi)

Adiconsum formula il presente contributo limitatamente alle disposizioni del Capo I del disegno di legge C. 3120 relative alla trasformazione della rete di distribuzione dei carburanti e alla promozione dei vettori energetici alternativi (in particolare articoli 2, 5 e 7).

La finalità di razionalizzazione e modernizzazione della rete, accompagnata da incentivi alla riconversione verso la mobilità a basse emissioni, è condivisa. Tuttavia, alla luce degli impegni già assunti dall'Italia in materia di diffusione della mobilità elettrica, si ritiene utile formulare le seguenti osservazioni e proposte migliorative.

1. Diversificazione del sostegno tra ricarica elettrica e carburanti sintetici/biocarburanti

Il disegno di legge pone su un piano di sostanziale parità la riconversione degli impianti verso stazioni di ricarica elettrica veloce e verso la distribuzione di biocarburanti (e, più in generale, di vettori alternativi).

Si ritiene più appropriato, in coerenza con gli impegni già assunti dall'Italia nell'ambito del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), del regolamento europeo sull'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR – reg. UE 2023/1804) e degli obiettivi di diffusione della mobilità elettrica definiti a livello nazionale ed europeo, introdurre elementi di differenziazione che valorizzino maggiormente la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Ciò non implica l'esclusione dei carburanti sintetici o dei biocarburanti, ma una modulazione degli incentivi in grado di riflettere le diverse priorità strategiche e i diversi livelli di complessità tecnologica e infrastrutturale.

2. Differenziazione del contributo a fondo perduto

I costi medi di realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica veloce (potenza pari o superiore a 90 kW, con relative opere di connessione alla rete) risultano generalmente superiori a quelli necessari per adattare le strutture esistenti alla distribuzione di alcuni biocarburanti o carburanti sintetici.

Si propone pertanto di differenziare il contributo previsto dall'articolo 5, prevedendo:

- un importo massimo o una percentuale di copertura più elevati per gli interventi di installazione di colonnine di ricarica elettrica veloce;
- il mantenimento del contributo base per gli interventi di distribuzione di biocarburanti e carburanti sintetici.

Tale modulazione renderebbe lo strumento più efficace e più coerente con le finalità di accelerazione della transizione verso la mobilità elettrica.

3. Trasparenza dei prezzi delle ricariche elettriche

L'articolo 7 prevede l'integrazione delle banche dati dell'Osservatorio dei prezzi dei carburanti, dell'Anagrafe degli impianti e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di fornire informazioni sui biocarburanti in purezza e sugli altri carburanti alternativi.

Nulla è invece previsto in merito alla trasparenza e al monitoraggio dei prezzi delle ricariche elettriche.

Osservare i prezzi delle ricariche elettriche non può essere equiparato alle modalità fino a oggi utilizzate per i combustibili tradizionali. Il mercato delle ricariche si caratterizza infatti per una fortissima diversità e frammentazione: la presenza di centinaia di E-Mobility Provider (EMP), di una molteplicità di tariffe (a consumo, a sessione, abbonamenti, tariffe dinamiche), di diversi livelli di potenza e di modalità di accesso rende la rilevazione e la comparabilità dei prezzi significativamente più complesse. Come dimostra l'esperienza di quasi 2 anni dell'Osservatorio prezzi ricariche elettriche realizzato da Adiconsum, per garantire ai consumatori effettiva trasparenza e comparabilità è necessario realizzare specifiche banche dati e specifici metodi di rilevazione dei prezzi proposti, distinti e più articolati rispetto a quelli utilizzati per i carburanti liquidi e gassosi.

Si propone pertanto che il provvedimento istituisca, o comunque formalmente integri nel sistema di monitoraggio esistente, un osservatorio dei prezzi delle ricariche elettriche, con metodologie di rilevazione e banche dati adeguate alle caratteristiche peculiari di questo mercato. Ciò consentirebbe ai consumatori di disporre di strumenti omogenei e affidabili di confronto su tutti i vettori energetici rilevanti per la mobilità.

4. Ulteriori proposte

- Introdurre criteri di priorità o maggiorazioni di contributo per le stazioni che realizzano un numero minimo di punti di ricarica di potenza elevata e multi-standard.
- Rafforzare le disposizioni volte a prevenire carenze strutturali della rete nelle aree interne e nelle isole minori, collegandole esplicitamente agli interventi di riconversione.
- Prevedere che gli obblighi informativi di cui all'articolo 7 includano indicazioni chiare, standardizzate e facilmente leggibili sulle caratteristiche ambientali dei diversi vettori disponibili presso il punto di vendita.

Adiconsum resta a disposizione per ogni approfondimento e collaborazione.

Presidente
Prof. Giovanni De Cristofaro

Roma, 5 novembre 2026
Prot. 232/26